







- *Comunicazione dei dati*: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi;
- *Diritti dell'interessato*: l'interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
- *Titolari e responsabili del trattamento*: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuolo del Friuli, nella persona del Sindaco suo legale rappresentato.

#### **NOTE :**

##### **(1) Art. 38 L.R. 29/2005**

1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
2. La sospensione di cui al comma 1 con può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a sei mesi.

##### **(2) Art. 38 L.R. 29/2005**

3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 39, comma 2, venga presentata successivamente.  
..... omissis .....

##### **(3) Art. 2 L.R. 29/2005**

1. ....omissis ..... lett. w) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce sub ingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del capo V del titolo II, purchè la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'art. 33, comma 7, lettera a) e comma 13; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al capo I del titolo VI.